

Codice A1813A

D.D. 10 maggio 2017, n. 1319

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4924 per la realizzazione di n. 2 attraversamenti in subalveo e manufatto di scarico nel Rio del Vaj, in Comune di Castagneto Po, località Tamagni-Nosa. Richiedente: SMAT S.p.A.

Con nota in data 24/03/2017 (ns. prot. n. 15366/A1813A del 19/03/2017) la SMAT S.p.A., C.F.07937540016, ha presentato istanza, per la realizzazione di:

- n. 2 attraversamenti in subalveo, aventi lunghezza di circa 10m ciascuno (misurata trasversalmente all'alveo, in proiezione verticale dei cigli superiori di sponda), costituiti entrambi da tubazione in polipropilene strutturato di diametro interno $Di=300$ mm, protetta da calotta in cls di sezione 80X65cm;
- n. 1 manufatto di scarico costituito da tubazione in acciaio di diametro $DN=300$ mm, inserito in camicia di protezione in acciaio di diametro $DN=400$ mm,

da eseguirsi, le condotte in subalveo, rispettivamente a monte e a valle degli attraversamenti della S.P. n. 103 sul Rio del Vaj presso località Tamagni, in Comune di Nole, mentre il manufatto di scarico in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua, presso località Nosa sempre in Comune di Castagneto Po.

In corrispondenza di entrambi gli attraversamenti in subalveo sono previste opere di difesa spondale, sia in sinistra che in destra orografica, caratterizzate da scogliere in massi di cava, tutte di lunghezza complessiva di 6m circa, spessore 1m ed altezza massima di 3,50m circa misurata dal piano di posa delle fondazioni; a protezione del fondo alveo e della sponda ove inserito lo sbocco della tubazione di scarico è prevista altresì la posa di una mantellata antiersiva tipo scogliera in massi di cava, a tutta sezione, di lunghezza complessiva di 6m circa e spessore 1m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Antonio Fragomeni, costituiti, tra l'altro, dalla relazione tecnica e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'istanza e gli elaborati progettuali sono stati oggetto delle procedure di pubblicazione di rito, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;

- e l'art. 59 della L.R. 4/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e per la successiva gestione del demanio idrico a norma della LR n. 12/2004, la SMAT S.p.A. all'esecuzione degli attraversamenti in subalveo e del manufatto di scarico di che trattasi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. gli attraversamenti in subalveo ed il manufatto di scarico previsti in progetto lungo il corso del Rio del Vaj potranno essere realizzati solo dopo il rilascio, da parte di questo Settore, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione alle opere che interferiscono con il regime idraulico del corso del Rio del Vaj previste in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità degli attraversamenti, del manufatto di scarico e delle relative opere di protezione spondale e di fondo alveo in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.), con riferimento particolare alle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le opere di difesa spondale previste in corrispondenza degli attraversamenti in subalveo dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; le stesse dovranno essere mantenute ad un'altezza comunque non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. la mantellata antiersosiva tipo scogliera prevista allo sbocco del manufatto di scarico dovrà essere adeguatamente spinta verso il fondo alveo, in modo omogeneo e continuo per 1m di profondità, a protezione di quest'ultimo, come da sez. D-E in scala 1:50 rappresentata nell'elaborato "e 13" del progetto (nel particolare della pianta in scala 1:200 del medesimo elaborato, la mantellata non risulta estesa verso il fondo alveo del corso d'acqua, ma solo lungo la sponda ove inserita la tubazione);
6. i massi di cava costituenti le difese spondali e la mantellata antiersosiva previste lungo le sponde ed il fondo alveo, in corrispondenza degli attraversamenti e del manufatto di scarico, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità

della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione degli attraversamenti in subalveo e del manufatto di scarico dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni agli alvei medesimi ovvero quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto il soggetto autorizzato dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni

da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare apposita dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Adriano arch. BELLONE